



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 31/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE UNICO DEI MERCATI. LEGGE 160/2019 DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 09:30 e seguenti, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell'Ente, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza dei Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
TASSO ALESSIA	X	
DAMIANI GABRIELE	X	
MINELLI SIMONA	X	
PIERGENTILI VALERIO	X	
UCCELLANI GIOVANNA	X	
CECCHETTI RITA	X	
MORELLI MARCO	X	
TOTALE	8	0

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “*APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE UNICO DEI MERCATI. LEGGE 160/2019 DECORRENZA 1 GENNAIO 2021*”, predisposta ed istruita dal Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo):

[Proposta di Deliberazione n. 120 del 29/03/2021]

RICHIAMATE:

- *la deliberazione n. 141 del 12.12.2019, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;*
- *la deliberazione n. 156 del 27.03.2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2020-2022 e le successive variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2020;*
- *la deliberazione n. 123 del 04.08.2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano Performance 2020 – 2022;*

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- *articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabiliscono che a decorrere dal 2021 i comuni istituiscono il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al fine di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;*
- *articolo 1 commi da 837 a 844 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che prevedono altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’istituzione del cd. canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd Canone Mercatale);*
- *articolo 1 comma 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce quanto segue: “Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.”*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.03.2021 “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” con la quale il Comune di Gubbio ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi del Canone per l’Occupazione del suolo Pubblico e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il “Regolamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

RICHIAMATI i sopracitati Regolamenti nei quali è previsto: “La delibera di determinazione delle tariffe (annue e giornaliere), dei coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività ed al beneficio economico, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le fattispecie, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione delle tariffe, si applicano le tariffe in vigore nell’anno precedente”.



VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

RICHIAMATI i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone come segue:

- a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti, è di euro 50,00 (art. 1, comma 826);
- b) la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 1,20 (art. 1, comma 827);
- c) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni con oltre 20.000 abitanti è pari a 1 euro (comma 831);

RICHIAMATI inoltre i commi da 837 a 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 che dettano una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch'esso decorrente dal 2021;

PRESO ATTO che la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. "canone unico". A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

VISTO che i commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, relativamente ai Comuni da 30.000 fino a 100.000 abitanti:

- a) la tariffa standard annua, di euro 50,00 (art. 1, comma 841);
- b) la tariffa standard giornaliera di euro 1,20 (art. 1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

VISTO inoltre che i Comuni, ai sensi dello stesso comma 843, possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente;

RITENUTO opportuno fissare nella misura del 35% la riduzione per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;

CONSIDERATO che, anche con riguardo al difficile contesto economico, dovuto alla pandemia da Covid-19, che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, è opportuno in questa fase di prima applicazione della norma fissare le tariffe in modo da non incrementare il livello dei prelievi che il canone sostituisce (imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche);

VERIFICATO che la lettera a) del comma 1 del Decreto Legge "Sostegni" recita che a causa del protrarsi dello stato di emergenza proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento del canone unico. Il beneficio fiscale riguarda:

- le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione);



- *le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato.*

La lettera b) invece proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

CONSIDERATO *che l'emergenza pandemica perdura e così gli effetti della stessa sulle attività economiche e pertanto, solo per l'anno 2021, al fine di non gravare ulteriormente sulla pesante crisi che molte attività si trovano a dover affrontare si ritiene opportuno fissare al 30.06.2021 la scadenza relativa al canone unico patrimoniale annuale e, laddove rateizzabile, fissare le successive scadenze al 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre le successive rate;*

ATTESO *che la sostanziale conferma delle tariffe del 2020 è realizzata mediante l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard che tengano in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico traibile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario così come definiti nel quadro tariffario (allegato A e B) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;*

RITENUTO *di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come esposte nel quadro tariffario (allegato A e B) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2021;*

ATTESO *che il gettito riveniente dall'applicazione delle allegate tariffe è quello preventivato utile al raggiungimento degli equilibri del Bilancio di previsione 2021-2023 dell'Ente;*

VISTO *l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

VISTA *la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;*

RITENUTO, *in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;*

RITENUTO *di mandare all'Ufficio competente il presente atto affinché esso sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;*

RILEVATA *la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;*

RILEVATO: *che la Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 (Decreto Rilancio), all'art. 106, comma 3 bis, ha disposto il differimento del termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 gennaio 2021; che il*



Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31/03/2021, che il Decreto Legge "Sostegno" ha ulteriormente rinviato al 30.04.2021 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici;

Tutto ciò premesso;

Si propone di deliberare quanto segue:

- 1. Di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale composte dal canone di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come risulta dall'allegato "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 2. Di dare atto che per il corrente anno il canone unico patrimoniale annuo, dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno 2021 e che coloro che hanno diritto a fruire della rateizzazione dovranno versare le successive tre rate alle seguente scadenze:
- 31 agosto;
- 31 ottobre;
- 31 dicembre.*
- 3. Di dare atto che in merito alla possibilità di esenzione e/o riduzione dal pagamento del canone unico relativamente alle occupazioni già esentate per effetto della normativa nazionale la giunta si riserva con futuri atti di intervenire laddove non sopraggiungano ulteriori interventi governativi;*
- 4. Di trasmettere all'Ufficio competente la presente deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;*
- 5. Considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.*

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore competente Marco Morelli;

VISTA la proposta come riportata in premessa;

VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell'ente (sicr@web);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di procedere all'approvazione della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale composte dal canone di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come risulta dall'allegato "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;



3. Di dare atto che per il corrente anno il canone unico patrimoniale annuo, dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno 2021 e che coloro che hanno diritto a fruire della rateizzazione dovranno versare le successive tre rate alle seguente scadenze:
 - 31 agosto;
 - 31 ottobre;
 - 31 dicembre.
4. Di dare atto che in merito alla possibilità di esenzione e/o riduzione dal pagamento del canone unico relativamente alle occupazioni già esentate per effetto della normativa nazionale la giunta si riserva con futuri atti di intervenire laddove non sopraggiungano ulteriori interventi governativi;
5. Di trasmettere all'Ufficio competente la presente deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, all'unanimità

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Bianchi

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Prof. Stirati Filippo Mario

Documento sottoscritto con firma digitale